

VERBALE DI RIUNIONE

In data 26 luglio 1999 si sono incontrati a Roma:

POSTEL S.p.A.

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST

per definire, in via transitoria, le modalita' circa l'esercizio dei diritti sindacali nella specifica realta' aziendale.

Le parti convengono affinchè il modello di relazioni industriali sia ispirato ai principi generali individuati nelle leggi e nelle intese sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo (Protocolli del 23.7.93 e 22.12.98).

Le parti, dopo aver esaminato l'articolazione organizzativa e produttiva che caratterizza l'Azienda e la sua estensione sul territorio nazionale, hanno convenuto sull'esigenza di disciplinare i diritti sindacali relativamente alla rappresentanza ed alla fruizione di permessi sindacali in modo da consentire la rappresentatività sul territorio nazionale al personale dipendente, garantendo al contempo la continuità e la funzionalità delle risorse sul business aziendale nell'ottica del servizio al cliente.

Si è convenuto di costituire n. 4 collegi rappresentativi di tutto il personale Postel S.p.A. per un numero massimo di 12 RSA distribuite in egual misura su ciascun collegio. Ogni organizzazione sindacale potrà nominare una propria RSA per collegio.

I collegi hanno la seguente struttura geografica:

Collegio n. 1 : Area Nord-Ovest, Centro
(Liguria, Piemonte, Toscana)

- Collegio n. 2 : Area Nord-Est
(Lombardia, Veneto, Emilia Romagna)
- Collegio n. 3 : Centro
(Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria)
- Collegio n. 4 : Sud e Isole
(Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna)

Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle RSA assemblee del personale ivi applicato; lo svolgimento durante l'orario di lavoro è limitato a 10 ore in ragione d'anno.

In considerazione dell'articolazione geografica sul territorio nazionale che caratterizza l'Azienda, le parti concordano l'istituzione del Coordinamento Sindacale.

Il suddetto Coordinamento è composto da 3 RSA designati a cura delle Organizzazioni Nazionali di SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST.

Le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, SLP-CISL e UIL POST congiuntamente al Coordinamento hanno la titolarità relativamente alle informazioni sulle attività e sulle strategie di Postel e sul negoziato per l'individuazione delle norme di armonizzazione. Il coordinamento ha la titolarità negoziale su problematiche sindacali di interesse generale per l'azienda, e per risolvere eventuali controversie che non hanno trovato soluzione a livello di collegio. Prima della conclusione del tentativo di risoluzione di tali controversie, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla convocazione del coordinamento, non avrà luogo il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale. A livello di collegio saranno esaminate eventuali problematiche sindacali specifiche dei siti: l'azienda si impegna ad incontrare le RSA prima di dare applicazione a disposizioni che comportino mutamenti significativi sull'organizzazione del lavoro (orari di lavoro e conseguenti ricadute sul personale) e di

personale) e di non procedere unilateralmente fino alla conclusione della procedura di raffreddamento di cui sopra.

Il monte ore per i permessi retribuiti utili all'espletamento dell'attività sindacale da parte delle RSA, sarà di 2000 ore in ragione d'anno, comprensivo di quelle necessarie alle attività dei coordinatori.

Il presente accordo ha durata fino alla conclusione del negoziato per l'armonizzazione dei trattamenti del personale di Postel S.p.A. e comunque non oltre l'1.2.2000; nell'ambito di quel negoziato le parti ridefiniranno la materia.

Per quanto non specificatamente previsto nella suddetta intesa, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione.

Le Mont

*S. Falomo
Opis Aiolo
Dale Saly
Albri Fiamer*

Arch.

VERBALE DI RIUNIONE

In data 24 novembre 1999 si sono incontrati a Roma:

POSTEL S.p.A.

UGL Comunicazioni


per definire, in via transitoria, le modalita' circa l'esercizio dei diritti sindacali nella specifica realta' aziendale.

Le parti convengono affinche' il modello di relazioni industriali sia ispirato ai principi generali individuati nelle leggi e nelle intese sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo (Protocolli del 23.7.93 e 22.12.98).

Le parti, dopo aver esaminato l'articolazione organizzativa e produttiva che caratterizza l'Azienda e la sua estensione sul territorio nazionale, hanno convenuto sull'esigenza di disciplinare i diritti sindacali relativamente alla rappresentanza ed alla fruizione di permessi sindacali in modo da consentire la rappresentativita' sul territorio nazionale al personale dipendente, garantendo al contempo la continuita' e la funzionalita' delle risorse sul business aziendale nell'ottica del servizio al cliente.

In considerazione quindi dell'articolazione geografica sul territorio nazionale che caratterizza l'Azienda, la UGL Comunicazioni nominera' fra i dipendenti Postel un Coordinatore Sindacale.

La Segreteria Nazionale di UGL Comunicazioni, congiuntamente al coordinatore, ha la titolarita' relativamente alle informazioni sulle attivita' e sulle strategie di Postel e sul negoziato per l'individuazione delle norme di armonizzazione. Il coordinatore ha la titolarita' negoziale su problematiche sindacali di interesse generale per l'azienda e su eventuali



problematiche sindacali specifiche dei siti: l'azienda si impegna ad incontrare il coordinatore prima di dare applicazione a disposizioni che comportino mutamenti significativi sull'organizzazione del lavoro (orari di lavoro e conseguenti ricadute sul personale) e di non procedere unilateralmente fino alla conclusione del tentativo di risoluzione di eventuali controversie: durante tale periodo non avrà luogo il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale.

Il monte ore per i permessi retribuiti utili all'espletamento dell'attività sindacale da parte del coordinatore, sarà di 150 ore in ragione d'anno.

Il presente accordo ha durata fino alla conclusione del negoziato per l'armonizzazione dei trattamenti del personale di Postel S.p.A. e comunque non oltre l'1.2.2000; nell'ambito di quel negoziato le parti ridefiniranno la materia.

Per quanto non specificatamente previsto nella suddetta intesa, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione.

